

Rep. 22520

**PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI AFFIDAMENTI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE
TRA IL COMUNE DI SENIGALLIA E CGIL-CISL-UIL Marche**

Premesse

Il Comune di Senigallia e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL (di seguito indicate con OO.SS.) ritengono che, nell'attuale contesto socio-economico anche in previsione delle consistenti risorse provenienti dal PNRR per il Comune di Senigallia, il sistema degli appalti pubblici può contribuire a sostenere e rilanciare la crescita economica, offrendo opportunità agli operatori economici, consentendo il mantenimento e la creazione di nuovi posti di lavoro ed incentivando la progressiva qualificazione ed innovazione dell'offerta espressa dagli aggiudicatari di appalti e concessioni.

Il Comune di Senigallia e le OO.SS. ritengono che il sistema degli appalti pubblici debba contribuire a rafforzare la cultura del lavoro regolare ed il rispetto della legislazione sociale e dei diritti dei lavoratori auspicando, altresì, che il sistema contrasti la concorrenza sleale, eventuali tentativi di corruzione o concussione, turbative d'asta da parte di imprese irregolari o cooperative spurie, infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata.

In merito al sistema degli appalti pubblici, è rilevante segnalare l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/27/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Le parti convengono di collaborare, per quanto possibile, allo scopo di contrastare fenomeni di illegalità di qualunque tipologia che si verificano nelle diverse fasi dell'appalto. Si ritiene che i comportamenti e la reputazione delle imprese che partecipano alle procedure di gara sia sul piano professionale che etico, sia sul rispetto di

tutte le norme sull'ambiente e sulle tutele relative alla sicurezza sul lavoro siano aspetto fondamentale da valutare da parte dell'amministrazione pubblica quale stazione appaltante, nei limiti e con gli strumenti consentiti dall'ordinamento.

ART. 1
(PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

ART. 2
(OBIETTIVI DELL'INTESA)

Obiettivi del presente accordo sono:

- promuovere e garantire, negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture affidati dal Comune di Senigallia, il lavoro regolare, la coesione sociale e l'efficienza nella realizzazione e/o nello sviluppo delle procedure per l'assegnazione di lavori, servizi e forniture pubbliche;
- creare sviluppo compatibile con l'ambiente, sostenibile e finalizzato a creare lavoro ed opportunità di innovazione tecnologica ed organizzativa;
- rispettare la legislazione sociale e i diritti dei lavoratori, la crescita occupazionale, l'innovazione tecnologica ed organizzativa, la qualificazione dei servizi offerti ai cittadini, il principio dell'etica e della responsabilità sociale delle imprese.

ART. 3
(AMBITO DI APPLICAZIONE)

Il Comune di Senigallia si impegna a condividere con le proprie società partecipate, controllate ed enti strumentali, gli obiettivi e le linee guida stabilite nel presente protocollo.

ART. 4
(CONTENUTO DEI CAPITOLATI)

Il Comune di Senigallia si impegna:

- nell'adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici a darne tempestiva informazione alle OO.SS.;
- a garantire tempi rapidi per la definizione delle procedure di gara, nel rispetto delle normative vigenti;
- a garantire chiarezza e trasparenza nelle procedure di affidamento;
- a tutelare la qualità del lavoro e la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- a sostenere le imprese che operano nel rispetto della legalità, della regolarità retributiva, contributiva e fiscale, e dei principi di etica e responsabilità sociale, applicando i requisiti qualitativi e reputazionali di legge per l'accesso alle procedure di gara;

- garantire il rispetto dei contratti di lavoro e la regolarità nei pagamenti salariali, previdenziali e assicurativi;
- salvaguardare l'occupazione dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente in occasione di cambi d'appalto conseguenti l'aggiudicazione dei nuovi contratti a seguito di procedure di gara;
- ad avviare le procedure per l'affidamento dei contratti di appalto o di concessione di servizi e forniture con anticipo, rispetto alla scadenza dei contratti, idoneo a garantire il subentro del nuovo gestore in continuità con la scadenza stessa e, ciò, al fine di evitare la proroga contrattuale;
- a rispettare la normativa vigente in materia di subappalto nell'ambito degli appalti o delle concessioni di lavori, servizi e forniture;
- a limitare, nel rispetto della normativa vigente in materia, il ricorso al subappalto nell'ambito degli appalti o delle concessioni di lavori, servizi e forniture, considerando tale strumento come del tutto residuale e, comunque, limitato ad attività effettivamente scorporabili e facilmente individuabili quali attività accessorie rispetto a quelle prevalenti del lavoro o servizio da affidare;
- a provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi, con le modalità e i termini di cui all'articolo 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016. Nei rapporti tra appaltatori e subappaltatori sarà applicato il principio della responsabilità solidale, così come previsto dalla normativa vigente;
- alla stretta osservanza di quanto disposto dall'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida n. 6 dell'ANAC, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e loro successive modificazioni ed integrazioni;
- ad utilizzare nell'affidamento dei servizi il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con effettiva valorizzazione della componente qualitativa delle offerte presentate; l'equilibrio di pesatura tra componente qualitativa e quantitativa degli elementi di pesatura va garantito a mezzo di idonei algoritmi di parametrizzazione da introdurre nei disciplinari di gara.

ART. 5

(ASSICURARE IL RISPETTO DEL COSTO DEL LAVORO E CONTRASTARE L'UTILIZZO DEL LAVORO NERO E IRREGOLARE)

Il Comune di Senigallia si impegna, inoltre:

- ad assicurare che, nella determinazione degli importi da porre a base d'asta o nella stima del valore del contratto, nonché nelle analisi di congruità delle offerte, sia sempre verificato il rispetto del costo del lavoro così come determinato ai sensi di



- legge (art.23 comma 16 e art. 97 comma 5 lettera d) del Codice), al fine di contrastare l'utilizzo del lavoro nero o di qualsiasi forma di lavoro irregolare;
- a prevedere l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 30 del Codice, del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Lo stesso dispositivo si applica in caso di subappaltatori, nonché di appaltatori e subappaltatori con sede produttiva situata fuori dal territorio italiano, che utilizzano lavoratori con distacco transnazionale;
 - a controllare, che al personale dipendente dell'appaltatore e dei subappaltatori e impiegato negli appalti di lavori pubblici siano applicati i contratti di lavoro del settore afferente al tipo di lavoro, nei casi in cui l'ambito di applicazione degli stessi sia strettamente connesso all'attività oggetto dell'appalto.

Le parti intendono, con la sottoscrizione del presente protocollo, contribuire a contrastare l'utilizzo del lavoro nero e di qualsiasi forma di lavoro irregolare.

Pertanto, il Comune di Senigallia intende prevedere nei capitolati speciali di appalto o negli schemi di contratto di servizio l'applicazione, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, dei contratti collettivi nazionali e dei contratti territoriali del settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

ART. 6 (CLAUSOLE SOCIALI)

Il Comune di Senigallia si impegna a inserire nella documentazione di gara per l'affidamento di servizi clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato alle dipendenze dell'appaltatore uscente, secondo quanto previsto dall'articolo 50 del d.lgs. n. 50/2016, salvo il caso in cui l'inserimento delle clausole sociali risulti lesivo dei principi dell'Unione europea.

Negli affidamenti di servizi alla persona, la clausola sociale dovrà prevedere quanto segue:

“L'appaltatore, se cooperativa sociale, si impegna al rispetto dell'art. 37 del CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, in materia di riassorbimento e salvaguardia del personale attualmente impiegato nei servizi. Nel caso in cui l'appaltatore applichi un CCNL diverso da quello delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, ove non sia contemplata una disposizione analoga al citato art. 37, l'impresa subentrante si obbliga ad assumere prioritariamente tutti i lavoratori presenti nel precedente appalto, garantendo – compatibilmente con la sua organizzazione e le mutate esigenze tecnico-organizzative – il rispetto degli accordi attualmente in vigore e scaturenti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore”.

Negli affidamenti di servizi alla persona, inoltre, qualora l'impresa aggiudicataria abbia forma cooperativa, i lavoratori non possono essere obbligati ad associarsi.

Pertanto, il Comune di Senigallia si impegna a verificare il rispetto, da parte della cooperativa affidataria, del divieto di imporre ai lavoratori di associarsi alla cooperativa medesima; tale verifica verrà effettuata mediante analisi dello statuto e del regolamento della cooperativa affidataria, per riscontrare l'effettiva assenza di clausole che violino lo specificato divieto.

Infine, negli affidamenti di servizi alla persona, qualora non vi sia l'esigenza di addivenire ad economie di scala e/o di pervenire alla omogeneità, su un territorio più vasto, delle modalità di erogazione del servizio, il Comune di Senigallia si impegna ad affidare i servizi sociali con prestazioni complesse suddividendoli in lotti funzionali mediante gli strumenti ordinari (appalto, concessione, accordo quadro ecc..) ed altri strumenti, quali l'istituto dell'accreditamento e della convenzione nelle forme previste dalla legge, assicurando il pieno soddisfacimento dell'interesse sociale perseguito, l'apertura alla concorrenza e la massima partecipazione degli operatori economici.

Il Comune di Senigallia si impegna, inoltre, a prevedere ove possibile la clausola per l'inserimento lavorativo delle persone in condizione di svantaggio e, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (Delibera ANAC n. 122 del 16 marzo 2022).

ART. 7

(SUBAPPALTO, INFORMAZIONE E CONFRONTO)

Al fine di assicurare i diritti dei lavoratori e la qualità del lavoro, viene assicurato per gli appalti e le concessioni di notevole rilevanza per importo e per la presenza di manodopera, l'impegno da parte del Comune di Senigallia ad espletare (nel rispetto dei principi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6 della Legge n. 241/1999) il confronto preventivo all'avvio delle procedure di appalto con i soggetti firmatari e/o le articolazioni territoriali e di categoria delle OO.SS. firmatarie anche da svolgersi nell'ambito delle consultazioni preliminari di mercato di cui all'art. 66 del d.lgs. n. 50/2016.

Il Comune di Senigallia e le OO.SS. firmatarie condividono la necessità alla luce delle recenti novità normative stabilite a livello nazionale, di limitare la frammentazione delle attività in subappalto al fine di garantire la qualità dei lavori e dei servizi, la legalità e la qualità del lavoro.

Il ricorso al subappalto dovrà comunque rispettare sempre i limiti e i criteri dettati dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.

Le parti si impegnano affinché in tutti gli appalti, con particolare attenzione agli appalti ad alta intensità di manodopera, siano preservate, attraverso specifica previsione

nei bandi di gara le attività caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, fatte salve le attività ad elevata specializzazione che saranno indicate nei bandi di gara.

ART. 8 (CRITERI DI AGGIUDICAZIONE)

Le parti si impegnano ad assicurare, ciascuno per il proprio ruolo, il perseguimento della qualità dei servizi erogati dall'Ente, anche attraverso il perfezionamento delle procedure di monitoraggio, partecipazione e controllo.

Al fine di assicurare adeguati standard di qualità e di garanzia del servizio il Comune di Senigallia si impegna, sempre nel rispetto e nei limiti delle norme e delle disposizioni ANAC vigenti, a conformare gli atti e le procedure di gara per l'affidamento di servizi ai seguenti criteri:

- previsione della procedura di scelta del contraente basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di valorizzare e premiare gli aspetti qualitativi della proposta di servizio, in luogo di una mera valutazione di natura economica;
- selezione delle proposte che non contengono elementi discriminanti sia verso altre imprese sia verso le persone;
- previsione, nell'affidamento di servizi alla persona, di criteri di ponderazione che non attribuiscono all'elemento prezzo un valore percentuale superiore a 20 punti su 100;
- escludere quelle imprese che risultino inadempienti in materia contrattuale, contributiva, previdenziale, assicurativa e di sicurezza sul lavoro, in applicazione del d.lgs. n. 50/2016.

Il Comune di Senigallia si impegna inoltre a verificare la congruità dell'offerta migliore ogni volta che il prezzo appaia palesemente incongruo ed inidoneo a coprire i costi per il personale e per la sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.


ART. 9 (TUTELA AMBIENTALE)

Le parti considerano il tema della tutela dell'ambiente un valore condiviso che deve concretizzarsi con l'applicazione puntuale delle norme previste in materia.

L'art. 34 del d.lgs. n. 50/2016 prevede che le Stazioni appaltanti contribuiscano al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal piano per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore delle pubbliche amministrazioni.

Il Comune di Senigallia si impegna ad orientare in una prospettiva sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale i propri acquisti ed i propri lavori al fine di promuovere la produzione ed il consumo di beni e servizi con il minor impatto ambientale, conformemente alla direttiva UE 2014/17, al Collegato Ambientale (L. 221/2015), all'art. 34 del Codice dei contratti rubricato "criteri di sostenibilità energetica ed ambientale".

In base al comma 2 dell'art. 34 del d.lgs. n. 50/2016 il Comune di Senigallia predisporrà dei criteri premianti specifici in caso di applicazione dell'offerta economicamente più



vantaggiosa.

Nella valutazione dell'offerta, il criterio di aggiudicazione adottato può essere integrato dal criterio del "costo del ciclo di vita", tenendo in considerazione i costi relativi all'acquisto del prodotto, al suo utilizzo (es: costi di manutenzione e di gestione del consumo di energia), alla manutenzione, al fine vita, ivi compresi quelli relativi alla raccolta, allo smaltimento ed al riciclo, nonché tutte le esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori, a condizione che il loro valore economico possa essere determinato e verificato.

Nella prospettiva dell'economia circolare, tra le misure di sostenibilità ambientale, il Comune di Senigallia si impegna affinché le gare di appalto per la fornitura di beni e servizi di materiale monouso prevedano il disincentivo ovvero l'esclusione di procedure di acquisto di materiali non ecosostenibili.


ART. 10 (DURATA)

Il presente protocollo entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino alla scadenza dell'attuale mandato del Sindaco, fatti salvi gli adeguamenti dovuti all'evoluzione legislativa.

Le parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente e comunque sei mesi prima della scadenza per ridefinirne i contenuti.

Senigallia, 14 Novembre 2022

Il Sindaco - Avv. Massimo Olivetti



Organizzazioni Sindacali

CGIL - Marco Bastianelli



CISL - Giovanni Giovannelli -



UIL - Pasquale Bencivenga

